

ISTRUZIONI REDAZIONALI

(aggiornate al 10 dicembre 2024)

Al fine di rendere omogenea l'impostazione dei contenuti pubblicati dalla Rivista, gli autori dovranno attenersi alle seguenti istruzioni, differenziate per tipologia di contributi.

1. Istruzioni generali

L'*home page* della Rivista è organizzata come quella di un quotidiano *on-line*, anche se i contributi pubblicati non vengono cancellati di giorno in giorno, bensì archiviati nelle apposite pagine tematiche della rivista e indicizzati attraverso un motore di ricerca per riferimenti normativi e parole chiave.

Pertanto, nei casi richiesti, il contributo deve essere accompagnato dalla stesura di un "occhiello", ossia di un breve sottotitolo in stile giornalistico che anticipa in estrema sintesi il contenuto. L'occhiello dovrà essere lungo non più di 2 o 3 righe.

Il nome dell'Autore deve essere accompagnato dalla sua qualifica professionale e dell'ufficio/ordine/ente di riferimento (ad es.: avvocato del foro di Roma, giudice del Tribunale di Roma; professore ordinario dell'Università di Roma; commercialista in Roma).

Es.:

Il nuovo giudizio di accertamento del terzo pignorato

Prime riflessioni sul nuovo testo degli artt. 548 e 549 c.p.c.

di Tizio, giudice del Tribunale di Roma

Sulla Rivista è presente, inoltre, una banca-dati di massime tratte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, consultabile mediante un apposito motore di ricerca. Le massime più recenti vengono evidenziate in home-page in una posizione diversa dai saggi e dagli altri articoli.

Le massime selezionate dalla redazione vengono pubblicate senza l'indicazione del nominativo dell'autore. Le segnalazioni provenienti dall'esterno sono accompagnate con la dicitura "segnalazione a cura di..." e il nominativo dell'autore.

Al fine di consentire la corretta indicizzazione del contributo, l'Autore deve compilare un apposito modulo, che va trasmesso alla redazione unitamente al testo da pubblicare e, quando previsto, agli allegati. Sono disponibili due moduli differenti, a seconda che si tratti di massime di giurisprudenza ovvero di saggi, articoli ed altri contributi. I moduli sono reperibili alla seguente pagina: <https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>

L'indicazione, nel modulo, dei riferimenti normativi è obbligatoria.

Nel caso si tratti di contributi diversi dalla segnalazione di novità giurisprudenziali (massime) è obbligatoria anche l'indicazione delle parole chiave (o TAG).

Per la segnalazione di novità giurisprudenziali (massime) è invece obbligatorio indicare il codice identificativo della/e voce/i e sottovoce/i in base allo schema di classificazione reperibile alla seguente pagina: <https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>

L'inserimento dei riferimenti giurisprudenziali è obbligatorio solo nelle note a sentenza.

2. Saggi e approfondimenti

Si tratta dei contributi caratterizzati da maggiore approfondimento e ampiezza.

Non hanno limiti di lunghezza. Tuttavia, poiché tali contributi sono pubblicati anzitutto in formato html, la loro lunghezza deve considerare l'esigenza di leggibilità a video. I saggi saranno resi disponibili agli utenti anche in formato pdf scaricabile.

Il testo deve essere preceduto da un sommario suddiviso in paragrafi numerati.

Ad es.:

Sommario: 1. – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 2. – Nullam blandit ex quam, vitae scelerisque diam consectetur ut. 3. – Donec scelerisque laoreet iaculis.

Non è prevista la sottonumerazione dei paragrafi (ad es.: par. 1.3).

Il numero e il titolo del paragrafo devono essere riportati anche nel testo.

Ad es.:

1. – *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.*

Nullam blandit ex quam, vitae scelerisque diam consectetur ut. Donec scelerisque laoreet iaculis. Sed malesuada, eros vel ultrices viverra, augue nisi mattis tellus, non viverra eros neque in eros.

2. - *Nullam blandit ex quam, vitae scelerisque diam consectetur ut.*

Sed nibh mauris, dapibus vitae feugiat in, pretium vel purus. Curabitur in erat suscipit, tempor magna ut, interdum eros.

I saggi e gli approfondimenti devono, di regola, contenere le note bibliografiche e/o l'indicazione di riferimenti giurisprudenziali, a piè di pagina o in calce. Il numero di rinvio e quello della nota non vanno posti fra parentesi.

Ai fini dell'indicizzazione, l'autore deve compilare il "Modulo contributi scientifici", indicando i riferimenti normativi e una o più parole chiave che descrivano il contenuto dell'argomento trattati. Il modulo è reperibile sulla pagina: <https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>

3. Articoli e altri contributi

I contributi di minore ampiezza devono conformarsi ai seguenti criteri.

Il testo non dovrà superare, di massima, i 15.000 caratteri (spazi inclusi)

Non sono previste note nel corpo del testo o a piè di pagina. È però possibile l'inserimento di un paragrafo finale intitolato "*Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici?*", nel quale saranno indicati i precedenti giurisprudenziali e la bibliografia essenziale di riferimento. Il paragrafo deve contenere solamente la citazione della bibliografia effettivamente consultata.

La suddivisione in paragrafi va effettuata con gli stessi criteri previsti per i saggi e gli approfondimenti, ma i paragrafi dovranno essere non più di 4 o 5, oltre quello contenente i "*Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici?*".

Anche in questo caso deve essere compilato il "Modulo contributi scientifici" (scaricabile da: <https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>).

4. Novità giurisprudenziali (massime)

Conformemente alla vocazione della Rivista quale strumento quotidiano di lavoro del professionista, è prevista la pubblicazione di novità giurisprudenziali anche nella forma della sola segnalazione della massima, in attesa della redazione di un commento più ragionato e approfondito. La segnalazione può riguardare giurisprudenza di merito e di legittimità.

La segnalazione dei provvedimenti giudiziari di legittimità deve avvenire nel seguente formato:

[**Titolo**] *“Il pagamento effettuato dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace”*

[**Estremi**] Cassazione civile, sez. I, 10 agosto 2017, n. 19947 – pres. Didone, est. Ferro.

[**Massima**] In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal *debitor debitoris* al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.f., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente.

Il titolo deve contenere l'affermazione sommaria del principio (ad es. *“Il pagamento effettuato dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace”*) ovvero, quanto il principio non sia sintetizzabile in un rigo o poco più, la descrizione della tematica trattata (ad es. *“Limiti all'impignorabilità della strumentazione dell'artista”*).

Gli estremi devono contenere l'indicazione dell'autorità emanante, della data di pubblicazione del provvedimento e del cognome del magistrato estensore, secondo l'esempio sopra riportato. Nel caso di provvedimento collegiale, occorre indicare anche il cognome del presidente del collegio.

La massima deve essere, quando disponibile, quella ufficiale predisposta dal Massimario della Corte di cassazione. Per la giurisprudenza di merito e per quella di legittimità pubblicata prima che la sentenza/ordinanza sia ufficialmente massimata, l'Autore provvederà a redigere la massima attendendosi quanto più possibile fedelmente al testo del provvedimento giudiziario segnalato ed utilizzando, ove possibile, le frasi più significative della motivazione del provvedimento medesimo. L'*incipit* della massima deve contenere l'indicazione della materia o del caso generale cui si riferisce il principio di diritto (ad es., *“In tema di pignoramento presso terzi...”*, oppure *“In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi...”*).

Alla segnalazione del provvedimento giudiziario deve essere allegato la copia in formato PDF del provvedimento massimato. Non è possibile inviare il provvedimento in altro formato, quali, ad esempio, word, html, jpg, ecc.

L'Autore deve precisare, compilando l'apposito "Modulo massime", se trattasi di un provvedimento di merito, da un lato, o di legittimità (Cassazione) ovvero proveniente dalle altre corti superiori (Corte costituzionale, CEDU, Corte di Giustizia EU). Inoltre, nel medesimo modulo, dovrà provvedere ad indicizzare il provvedimento, inserendo nell'apposita casella il codice di una o più voci o sottovoci identificative dei temi trattati.

Il "Modulo massime" e la lista dei codici di indicizzazione sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>

Dalla medesima sentenza è possibile trarre più massime, corrispondenti ad altrettanti principi di diritto affermati contestualmente. In tal caso è possibile procedere all'invio contestuale di tutte le massime e di una sola copia del provvedimento in formato pdf, ma per ciascuna massima va compilato un separato "modulo massime".

5. Note a sentenza

Questo genere di contributo consiste nel commento ad una pronuncia giurisprudenziale significativa per la novità del tema trattato o l'originalità della soluzione proposta o perché segna un mutamento di orientamento. Il commento può riguardare sia sentenze già pubblicate sulla Rivista, sia sentenze non ancora segnalate. In questo secondo caso l'Autore deve predisporre separatamente anche la massima e allegare il testo integrale del provvedimento, secondo i criteri di cui al par. 4. In tal caso, l'invio alla redazione deve avvenire separatamente per la massima, da un lato, e la nota alla medesima sentenza/ordinanza, dall'altro.

Il commento può riferirsi anche a più sentenze contemporaneamente, se le stesse trattano temi affini.

Le particolarità della pronuncia commentata devono essere messe in evidenza dall'Autore anche nel titolo. L'occhiello deve contenere gli estremi del provvedimento giudiziario commentato preceduti dalle parole "Commento a...". Occorre attenersi allo schema del seguente esempio.

Es.:

[Titolo] **La Suprema Corte cambia orientamento in tema di impugnabilità delle ordinanze ex art. 612 c.p.c.**

[Occhiello] *Commento a Cass. 23 marzo 2017, n. 7402*

Il commento dovrà intervenire in tempi relativamente brevi rispetto alla data del provvedimento commentato.

Nel “Modulo contributi scientifici” (scaricabile da <https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>), è obbligatorio indicare, come riferimento giurisprudenziale, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti commentati.

Per il resto, trovano applicazione gli stessi criteri redazionali degli articoli.

5. Segnalazioni di novità (news)

È prevista, similmente a quanto avviene con la pubblicazione delle sole massime delle novità giurisprudenziali, anche la pubblicazione di brevi contributi contenenti un commento “a caldo” di novità legislative, di provvedimenti amministrativi (circolari, direttive, attivazione di servizi informatici, ecc.), di provvedimenti giudiziari non decisori (ad es., un’ordinanza interlocutoria di remissione di una questione alle Sezioni unite, la requisitoria del Procuratore generale, l’ordinanza che solleva una questione di legittimità costituzionale, il rinvio pregiudiziale alla CGUE, il rinvio pregiudiziale alla Cassazione *ex art.* 363-bis c.p.c.).

Il testo può essere anche molto breve e comunque non deve superare, di massima, i 5.000 caratteri.

È essenziale che la segnalazione venga pubblicata nel più breve tempo possibile dalla data del provvedimento segnalato, altrimenti essa perderebbe la propria funzione.

La pubblicazione della segnalazione deve essere accompagnata dal testo integrale del provvedimento segnalato, possibilmente in formato PDF.

Non è prevista la presenza di un occhiello, la suddivisione in paragrafi, né l’inserimento di note o di appendici bibliografiche e giurisprudenziali.

Va in ogni caso compilato il “Modulo contributi scientifici” (<https://www.inexecutivis.it/collabora-con-noi/>), con esclusione del campo relativo all’occhiello.

6. Citazioni e abbreviazioni

a) Fonti normative

c.c.

codice civile

c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.	codice penale
c.p.p.	codice di procedura penale
c.c.i.i.	codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
c.d.c.	codice dei consumatori
Cost.	Costituzione
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'Uomo
l.	legge
d.l.	decreto legge
d.lgs.	decreto legislativo
d.m.	decreto ministeriale
d.P.R.	decreto Pres. della Repubblica
r.d.	regio decreto
T.U.	testo unico
GU	Gazzetta Ufficiale
l.f.	legge fallimentare
TUB	testo unico bancario
TUF	testo unico intermediazione finanziaria
TUSG	testo unico spese giustizia

“Articolo” va abbreviato “art.” in minuscolo. Più articoli consecutivi in “artt.”.

Le abbreviazioni vanno sempre utilizzate. I testi unici possono essere citati per la prima volta con l'indicazione degli estremi della pubblicazione, seguita dalla denominazione per esteso.

Il comma va scritto per esteso, seguito dal numero cardinale. La sottonumerazione latina va scritta in corsivo.

La data di pubblicazione di una legge va indicata per esteso, oppure riportando solo il numero e l'anno. Dalla seconda citazione in poi è preferibile indicare solamente il numero e l'anno.

Es.:

- art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

- artt. 2934 ss. c.c.

- art. 5 l.f.

- art. 157 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia)

oppure

- art. 157 TUSG

- art. 14, comma 1-*ter*, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

oppure

- art. 14, comma 1-*ter*, d.l. n. 669 del 1996, conv. con modificazioni dalla l. n. 30 del 1997

b) Giurisprudenza commentata

Nel caso di segnalazione di provvedimenti giurisprudenziali, gli estremi del provvedimento segnalato devono essere indicati riportando l'ufficio giudiziario emanante, la data di pubblicazione e il nome del magistrato estensore.

I provvedimenti della Corte di cassazione devono essere citati indicando anche la sezione e il numero della pubblicazione separato con una virgola dalla data. Qualora si tratti delle Sezioni unite, l'autorità emanante sarà "Cass. SS.UU.". Devono essere indicati altresì il cognome del presidente del collegio e del magistrato estensore del provvedimento.

Se si tratta di una pronuncia delle sezioni penali della Corte di cassazione, dopo "Cass." deve essere inserito "pen.". Diversamente si intende che si tratta di provvedimento emesso da una delle sezioni civili.

Es.:

Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7402 – pres. Vivaldi, est. Frasca

Cass. SS.UU., 5 giugno 2017, n. 13913 – pres. Rorodorf, est. Bielli

d) Giurisprudenza citata nel testo di un contributo

Qualora un provvedimento giudiziario venga citato nel testo o nelle note di un contributo, occorre indicare l'autorità emanante e la data completa di pubblicazione in cifre, nonché la fonte bibliografica (se il provvedimento non è inedito).

Non occorre indicare il magistrato estensore, né la sezione emanante, tranne che non si tratti delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Es.:

Tribunale Roma, 28/06/2017, n. 13226, in *www.iusexplorer.it*

Cass. 23/03/2017, n. 7402

Cass. SS.UU. 05/06/2017, n. 13913

d) Dottrina

Le citazioni dottrinali vanno limitate ai soli testi effettivamente consultati.

I criteri di citazione sono quelli ordinari: Cognome/i [tondo], Titolo [corsivo], Titolo rivista [abbreviato e corsivo], anno, volume o fascicolo [facoltativo], numero di pagina. In caso di citazione di volumi, al “titolo rivista” si sostituisce l'anno di pubblicazione.

Es.:

Apicella, *Le ingiunzioni di pagamento nel processo amministrativo*, Riv. Dir. Proc., 2001, 2, 516

Sacco - De Nova, *Il contratto*, 2016